

Camera Arbitrale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

N° 09/2020 Ruolo Giudizi Arbitrali

Il Collegio Arbitrale

composto dall’ing. Alessandra Libassi, Presidente e dagli avv.ti Luciano Salomoni e prof. Pasquale Cerbo, Arbitri, all’esito della riunione in camera di consiglio del 13 ottobre 2021, ha pronunciato il seguente

LODO

nel procedimento arbitrale iscritto al n° 09/2020 del Ruolo dei Giudizi Arbitrali presso la Camera Arbitrale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,

promosso

dalle società **NGS S.r.l. – Progettazione e cura del verde** (C.F. e P.IVA 08602160965) con sede in Cusago, viale Europa n. 60, e **Lagra s.r.l.**, con sede in via Rozzano (MI), via Monte Rosa, 58, (CF/P.iva 03893560965), rappresentate e difese nel presente procedimento dall’avv. Rosario Scalise (SCLRSR71T23A326Z - fax 016532463 - avvrosarioscalise@puntopec.it) e dall’avv. Giovanni Borney BRNGNN67D28A326U – fax 016532463 – avvgiovanniborney@cnfpec.it), elettivamente domiciliate presso il loro studio in Saint-Christophe (AO), loc. La Maladière n. 90,

contro

il **Comune di Truccazzano** (cod. fisc. 83502350156, partita IVA 05043880151), con sede municipale in via G. Scotti n. 50, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’avv. Rocco Massaro (cod. fisc. MSSRCC73C24D960J, pec rocco.massaro@pavia.pecavvocati.it, fax 0382.531518), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Pavia, viale Libertà n. 4,

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente procedimento di arbitrato del 23/06/2020 le società **NGS S.r.l. e Lagra s.r.l.** hanno esposto che, con bando pubblico del 19 maggio 2009, il Comune di Truccazzano ha indetto una gara d'appalto per l'affidamento del "*Servizio Globale di ampliamento e gestione dei cimiteri, ristrutturazione e gestione della piattaforma ecologica comunale, igiene urbana e manutenzione del verde comunale*"; in particolare, in base all'art. 1 del capitolato speciale, le prestazioni da rendere erano così definite: "*L'appalto ha per oggetto l'affidamento di tutti i lavori e servizi necessari per la progettazione e direzione lavori, l'esecuzione di loculi cimiteriali e la vendita diretta a prezzo convenzionato da eseguirsi nei cimiteri di Albignano, Cavaione, Corneliano e Truccazzano*".

Il 6 agosto 2009 il Comune ha aggiudicato il predetto appalto ad un R.T.I. costituendo tra le imprese Green-System S.r.l. (capogruppo), Santamaria S.r.l. e Lagra S.r.l.; a seguito della formale costituzione del R.T.I., è stato stipulato il relativo contratto; a seguito di alcune vicende il R.T.I è risultato poi composto dalla mandante Lagra S.r.l. e da NGS S.r.l.

In esecuzione del contratto Lagra ha pertanto proceduto alla realizzazione delle opere, limitatamente alle specifiche esigenze disposte dal Comune di Truccazzano nella misura 45 loculi (dei quali soltanto 7 alienati prima della scadenza contrattuale) e 220 ossari.

Alla scadenza del contratto, per ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della operazione le attrici chiedevano al Comune di poter continuare ad alienare le opere realizzate rimaste invendute o in alternativa la corresponsione della somma complessiva di € 176.990,57 a titolo di costo complessivo di costruzione delle stesse. In mancanza di un accordo sul punto, tenuto conto della clausola arbitrale prevista dall'art. 16 del contratto con il Comune, nel dicembre 2018 Lagra S.r.l. ha quindi promosso l'attivazione di un primo procedimento arbitrale contro il

Comune di Truccazzano. Prima di procedere alla formale richiesta di nomina del terzo componente del collegio arbitrale, le Parti tramite i loro legali hanno avviato trattative, senza tuttavia addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia.

Pertanto, le odierne attrici hanno dato inizio alla presente procedura arbitrale con la nomina quale arbitro dell'Avv. Luciano Salomoni, chiedendo -in via principale- il riconoscimento del *“diritto di cedere i loculi realizzati, ad oggi non ancora ceduti, al fine di poter essere remunerato dei costi sostenuti per la loro realizzazione”* e, in subordine, il pagamento della *“somma di Euro 176.990,57 o la diversa somma ritenuta di giustizia, eventualmente anche da determinarsi in via equitativa, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, dei mancati ricavi e, comunque, a titolo di indebito arricchimento”*, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Con atto di resistenza del 10/07/2020 il Comune di Truccazzano ha contestato l'ammissibilità delle suddette pretese, rilevando in rito la litispendenza di altra procedura di arbitrato già avviata nel 2018 sulla medesima controversia e comunque il difetto di legittimazione attiva in capo a Lagra srl, nella qualità di mandante, nonché in capo a NGS S.r.l.

Nel merito, parte convenuta ha sostenuto l'infondatezza della pretesa delle società attrici a vendere i loculi una volta pervenuto a scadenza il rapporto contrattuale; inoltre, secondo il Comune, le domande delle società attrici avrebbero in realtà riguardato i loculi già realizzati e rimasti invenduti; infine, sempre secondo il Comune, i pregiudizi lamentati dalle attrici sarebbero da imputare solamente alla loro inadeguata capacità imprenditoriale. La difesa comunale sosteneva l'infondatezza anche delle domande subordinate, volte ad ottenere il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, nonché l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di indebito arricchimento.

Pertanto, il Comune di Truccazzano, designato quale arbitro l'Avv. Prof. Pasquale Cerbo (iscritto nell'apposito Albo presso la Camera arbitrale Anac), ha chiesto il rigetto di tutte le domande delle società attrici.

3. Il Collegio, premesso che:

- con comunicazione del 18/09/2020 gli arbitri Avv. Prof. Pasquale Cerbo e Avv. Luciano Salomoni -a fronte della previsione di cui all'art. 209 c. IV del d.lgs. 50/2016- hanno invitato formalmente le parti, tramite i loro procuratori, ove intendessero dare seguito alla procedura, a formulare istanza alla Camera Arbitrale istituita presso Anac ai fini della designazione del Presidente del Collegio Arbitrale e per la conseguente nomina del Collegio Arbitrale, provvedendo altresì alla trasmissione della domanda di arbitrato e dell'atto di resistenza ai sensi dell'art. 209 c. VIII d.lgs. 50/2016;

- con istanza del 22 settembre 2020 i legali delle Società attrici hanno congiuntamente chiesto alla suddetta Camera Arbitrale di provvedere alla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale e alla successiva nomina del Collegio;

- con nota del 12 ottobre 2020 la Camera Arbitrale ha comunicato che il Consiglio della Camera Arbitrale, nella seduta del 8 ottobre 2020, preso atto della designazione degli arbitri di parte, aveva deliberato di nominare il Collegio arbitrale nelle persone di Ing. Alessandra Libassi, terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, Avv. Luciano Salomoni, componente designato da NGS S.r.l. progettazione e cura del verde e Lagra S.r.l., Avv. prof. Pasquale Cerbo, componente designato dal Comune di Truccazzano;

- con la medesima comunicazione la Camera Arbitrale ha comunicato altresì il presumibile valore della controversia, pari ad € 176.990,57.

Premesso altresì che:

- il Collegio arbitrale si è costituito a seguito di rituale convocazione il 12 novembre 2020 ed ha fissato per il successivo 10 dicembre 2020 l'udienza per la comparizione delle parti, anche ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione, assegnando alle stesse termine per la trasmissione della documentazione citata negli atti introduttivi;

- con comunicazioni dei legali delle parti a mezzo di posta elettronica certificata, rispettivamente del 27 novembre 2020 per NGS e Lagra e del 4 dicembre 2020 per il Comune di Truccazzano, è stata trasmessa la documentazione citata nell'atto introduttivo di arbitrato e nell'atto di resistenza;

Considerato che:

- all'udienza del 10 dicembre 2020, svoltasi in modalità telematica, il Collegio ha illustrato alle parti la finalità dell'udienza di verifica della volontà e dei termini per il bonario componimento della vertenza;

- dopo ampia discussione, in cui le parti hanno deciso di valutare le condizioni per addivenire ad una possibile transazione, il Collegio ha disposto la trasmissione da parte delle attrici della documentazione sui costi di realizzazione delle opere oggetto di arbitrato, rinviando l'esperimento del tentativo di conciliazione all'udienza del 9 febbraio 2021;

- attesa la prosecuzione del tentativo di conciliazione, le parti hanno concesso proroga di 90 giorni per la pronuncia del lodo;

- il 13 gennaio 2021 parte attrice ha trasmesso copiosa documentazione, in adempimento di quanto richiesto dal Collegio;

- all'udienza del 9 febbraio 2021 svoltasi in modalità telematica, il Collegio Arbitrale ha invitato le parti a chiarire le rispettive posizioni e pretese, anche tramite la disamina delle produzioni documentali effettuate: pertanto, sentiti anche separatamente i legali delle parti e sondate le

rispettive disponibilità, il Collegio ha deciso di proseguire nell'esperimento del tentativo di componimento bonario, rinviando la prosecuzione della procedura all'udienza del 10 marzo 2021;

- all'udienza del 10 marzo 2021, svoltasi in modalità telematica, uditi i difensori delle parti, il Collegio, preso atto che -in base alla documentazione pervenuta- le opere oggetto di arbitrato erano state effettivamente eseguite e realizzate per come attestato dalla determina comunale di approvazione del collaudo statico nonché dal collaudo tecnico amministrativo, ha formulato una possibile ipotesi transattiva;

- in esito alla medesima udienza, tenuto conto della volontà e disponibilità dei legali delle parti a proseguire nel tentativo di transazione, il Collegio ha accolto l'istanza di rinvio dell'udienza;

- successivamente, alle udienze del 12 maggio 2021 e del 20 luglio 2021, anch'esse svoltesi in modalità telematica, le parti hanno comunicato l'esito positivo delle trattative finalizzate ad individuare un accordo transattivo; tuttavia, la difesa comunale, d'intesa con parte attrice, ha chiesto al Collegio un ulteriore rinvio al fine di poter formalizzare l'accordo intervenuto; in ragione di ciò le Parti hanno concesso ulteriore proroga per la pronuncia del lodo al 08/11/2021;

- con comunicazione a mezzo pec del 10 settembre 2021, parte convenuta ha trasmesso al Collegio arbitrale la seguente documentazione:

i) la copia conforme della deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27 luglio 2021 con la quale il Comune di Truccazzano ha approvato la bozza di atto di transazione trasmesso dall'Avv. Massaro, in base al quale il Comune di Truccazzano si impegna in via transattiva e a tacitazione di ogni pretesa a versare al RTI la complessiva somma di euro 68.000;

ii) l'atto di transazione del 7 settembre 2021 fra le società attrici ed il Comune di Truccazzano, sottoscritto digitalmente dalle Parti e dai rispettivi legali, con il quale le parti hanno formalizzato l'accordo transattivo;

- all'udienza del 13 settembre 2021, svoltasi in modalità telematica, preso atto dell'accordo intervenuto fra le parti, il Collegio si è riservato la decisione.

Tanto premesso e considerato, all'esito della camera di consiglio svoltasi in modalità telematica il 13 ottobre 2021, il Consiglio ha statuito quanto segue.

Alla luce delle dichiarazioni formulate in udienza e della documentazione depositata dalle parti, che hanno palesato di non voler insistere con le domande ed eccezioni formulate nei rispettivi atti introduttivi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio arbitrale.

In considerazione della complessità della vertenza, nonché della volontà espressa dalle parti contendenti, il Collegio ritiene che vi siano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio; per le medesime ragioni, su ciascuna delle parti devono gravare in parti uguali le spese del Collegio arbitrale, nell'ammontare che sarà determinato in via definitiva dalla Camera arbitrale.

PQM

II COLLEGIO ARBITRALE

definitivamente decidendo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 settembre 2021, all'esito del giudizio arbitrale iscritto al n. 09/2020 dell'apposito ruolo della Camera Arbitrale istituita presso ANAC:

a) dichiara che il valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., è pari ad € 176.990,57;

- b) dichiara la cessazione della materia del contendere per le ragioni esplicitate in motivazione;
- c) compensa tra le parti le spese del presente giudizio e pone a carico di esse, in parti uguali ed in solido tra loro, gli onorari degli arbitri come liquidati dalla Camera arbitrale.

Il presente lodo, sottoscritto con firma digitale, sarà ritualmente depositato presso la Camera Arbitrale unitamente a tre copie analogiche conformi all'originale telematico e trasmesso in copia agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori delle parti.

L'imposta di bollo è stata assolta tramite nn. 6 contrassegni di € 16,00 ciascuno, identificati con i numeri seriali di seguito indicati: 01200989313080 – 01200989313079 – 01200989313068 – 01200989313057 – 01200989313046 – 01200989313034.

Così deliberato all'unanimità e con la partecipazione di tutti gli arbitri riuniti in via telematica in camera di consiglio il 13 ottobre 2021.

Il Presidente e segretario – Ing. Alessandra Libassi

L'Arbitro — Avv. Luciano Salomoni

L'Arbitro — Prof. Avv. Pasquale Cerbo